

Leggi e regole  
delle Aziende faunistico-venatorie e  
agrituristico-venatorie  
Seconda parte  
Il parere dell'I.N.F.S. sulle strutture recintate  
di Luciano Piccolotti



Nel numero 1/2003 del nostro notiziario avevamo parlato delle recinzioni che sono sempre più frequentemente realizzate all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie. Avevamo inoltre evidenziato che sia le A.F.V. che A.A.V. sono autorizzate dalle Provincie sentito l'I.N.F.S. e che sarebbe stato interessante conoscere quale fosse il parere di questo Istituto relativamente alle strutture recintate ed alla situazione faunistica-ambientale presente al loro interno.

Lo scorso 13 marzo il Comitato direttivo "Gruppo caccia" ha inoltrato al Dirigente responsabile dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, dott. Silvano Toso, una nota nella quale, oltre ad essere rappresentato l'argomento delle strutture recintate nelle A.F.V. e A.A.V. della nostra provincia, si chiedeva appunto quale fosse il parere dell'I.N.F.S. a tal proposito.

Il 28 marzo u.s. l'I.N.F.S., con nota a firma del Dott. Silvano Toso, ci ha comunicato quanto segue:

La problematica esposta è in effetti di rilievo ed ha indotto questo Istituto a rappresentare le proprie valutazioni critiche sull'argomento in varie occasioni anche alla Regione Toscana.

L'aspetto della barriera ecologica offerta dalle recinzioni è certamente il più evidente sotto il profilo ambientale. Tuttavia, anche altri aspetti possono essere lamentati, tra questi si ricordano:

1. la costrizione in cattività di esemplari di fauna selvatica appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato;
2. l'attuazione di una forma di caccia (in recinto) eticamente e venatoriamente discutibile, tanto più se avviene in recinti di modeste dimensioni.

Nel caso delle Aziende faunistico-venatorie questi aspetti sono particolarmente evidenti e sembrano in effetti contrastare con i principi posti alla base delle finalità istitutive delle medesime, ovvero la gestione di popolazioni naturali in equilibrio con l'ambiente. Sotto tale profilo è evidente che la presenza di recinti che impediscono la libera circolazione di talune specie rappresenta un'anomalia gestionale.

Per contro, occorre considerare che nel caso di aziende agri-turistico-venatorie la caccia in recinto su selvaggina di allevamento immessa è in parte funzionale ai criteri di gestione propri di aziende che perseguono fini di impresa agricola. Anche per tale ragione questo Istituto ritiene che l'estensione delle aziende agri-turistico-venatorie non dovrebbe essere superiore ad alcune centinaia di ettari.

Si ringrazia il Dott. Silvano Toso, il P. A. Valter Trocchi e l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica per le notizie gentilmente forniteci.

A dimostrazione che in altre regioni italiane le cose funzionano in maniera diversa citiamo testualmente quanto riportato nel Regolamento regionale del 26 marzo 2002, n. 4 (Disciplina per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati nell'Emilia Romagna):

art. 14

Caccia in aree recintate

*La caccia in aree recintate è consentita per il solo cinghiale ed esclusivamente su soggetti di allevamento, nelle Aziende agri-turistico-venatorie. La superficie da destinare a dette attività non può essere superiore a 1000 ettari complessivi per ciascuna provincia.*